

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto DD n. 803/2018.

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e LR 11/2001. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla proposta di ampliamento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi – produzione di CSS, CSS-Combustibile e MPS – già implementata in regime AIA. Soggetto proponente: DALENA ECOLOGIA SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE**VISTI:**

il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

la L.R. 14 giugno 2007 n.17;

la LR n. 9 del 27/05/2016;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

La D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

il DM 05/02/1998;

La LR 32 del 16 07 2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene", con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge;

D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque".

Il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

Il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3);

VISTA altresì la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato "A" con cui sono state modificate ed approvate le "Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali"

VISTI Altresì:

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- la DPP n 5 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020, Aggiornamento 2018. Adozione
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la "riorganizzazione della macrostruttura e approvazione dell'organigramma dell'Ente";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2017 con finalità autorizzatoria e 2018-2019 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 4 del 20/01/2018 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2018”;

PREMESSO CHE:

- la Società Dalena Ecologia Srl è autorizzata in regime di AIA, giusta DD n. 967/2015, al recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 5.3.b.2 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 Tale attività è condotta nello stabilimento ubicato nella zona industriale di Barletta (BAT) alla Via Vecchia Madonna Dello Sterpeto;
- la medesima società, con sede legale a Putignano in viale Cristoforo Colombo n. 23 e P. IVA 04819420722, rappresentata dal sig. Giuseppe Angelo Dalena, nato a Putignano il 06/11/1960, con nota acquisita in atti al prot. n. 12504 del 29/03/2018 ha richiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente la proposta di ampliamento dell'attività già svolta nell'insediamento produttivo di Barletta e sottoposta al regime AIA, trasmettendo gli elaborati progettuali descrittivi e grafici e lo studio preliminare ambientale. Successivamente, la medesima società, con nota acquisita in atti al prot. 13567 del 09/04/2018, ha avanzato istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e della DGR. 648 del 04/05/2011;
- il soggetto proponente ha inquadrato la proposta progettuale ricomprendendola al punto 7.z.b.) e 7.t) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 ed ai punti B.2.aj) – “*impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno*”- e B.2.ak) – “*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc*” dell'allegato B alla LR n. 11/2001;
- La scrivente Amministrazione, constatata la completezza documentale ed il pagamento degli oneri istruttori calcolati sulla base del valore dichiarato del progetto e delle tariffe stabilite dalla Regione Puglia con LR n. 17/2007, ha comunicato con nota prot. 14047 del 12/04/2018 l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e la contestuale attivazione della fase pubblicitica prevista dal comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. Parimenti, con la medesima nota, la Provincia ha chiesto agli Enti territoriali potenzialmente interessati indicati in indirizzo di far pervenire i propri contributi istruttori ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
- La scrivente Amministrazione, entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 19 del TUA, con nota prot. 23572 del 19/06/2018, ha chiesto al soggetto proponente di integrare la documentazione progettuale depositata in atti con quanto richiesto dal Comitato Tecnico per le Materia Ambientali della Provincia riunitosi in data 12/06/2018;
- La società proponente dapprima con nota rubricata al prot. 28217 del 02/08/2018 e con ulteriore integrazione acquisita al prot. 29122 del 13/08/2018, ha riscontrato le richieste della Provincia;

ATTESO CHE:

- la fase pubblicitica prevista dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 ha avuto inizio il giorno 12/04/2018, data di trasmissione della nota prot. 14047 e di pubblicazione sul sito web della Provincia dell'avviso di deposito e di consultazione della documentazione progettuale, e si è conclusa in data 28/05/2018;
- durante la fase pubblicitica non sono pervenute presso la scrivente Amministrazione osservazioni da parte di terzi interessati, né tantomeno sono pervenuti pareri o contributi istruttori da parte delle Amministrazioni territoriali potenzialmente interessate dalla proposta progettuale opportunamente informate dell'avvio del procedimento *de quo* ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO CHE:

- Nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, l'Amministrazione competente è tenuta a verificare se il progetto proposto possa avere possibili impatti ambientali significativi, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se

del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali della mancata richiesta di tale valutazione, in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- Sulla base delle premesse metodologiche indicate ai punti precedenti, la scrivente Amministrazione, in assenza di osservazioni pervenute da parte di terzi interessati e in mancanza di pareri e/o contributi istruttori formulati dagli Enti territoriali potenzialmente interessati, opportunamente informati del deposito della documentazione progettuale e dell'avvio della procedura di screening VIA, ha acquisito e valutato il quadro conoscitivo-istruttorio rappresentato nella documentazione tecnica fornita dal proponente;

•
VISTO CHE sulla base degli elementi fattuali contenuti nella documentazione depositata in atti emerge quanto segue:

STATO ATTUALE

La società "Dalena Ecologia s.r.l.", presso l'installazione IPPC ubicata nella zona industriale di Barletta (BAT) alla Via Vecchia Madonna Dello Sterpeto, è attualmente autorizzata al recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per produzione di CSS e CSS-C -, in conformità al DM MATTM 14 febbraio 2013, n.22, avente ad oggetto il "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*".

L'attività in essere è svolta in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già conseguita con D.D. della Provincia di Barletta - Andria - Trani n. 967 del 09/07/2015, successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 1494 del 29/12/2017, in ragione dell'inserimento dell'attività D15 ex All. B alla Parte IV nel D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ampliamento dell'attività R12 ex All.C alla Parte IV nel D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

L'insediamento produttivo si compone di due porzioni separate dalla strada comunale via Vecchia Madonna dello Sterpeto: la Porzione A, ubicata al civico n.54 della predetta via, su cui insiste un capannone destinato all'esclusivo ed eventuale stoccaggio dei rifiuti, nel caso in cui venga raggiunto il limite di stoccaggio dell'area principale destinata a tale scopo; la porzione B ubicata al civico n.77 della stessa via, su cui insistono sia il capannone di maggiori dimensioni, ove è allocata la linea B di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, sia la palazzina uffici, il laboratorio e le pertinenze scoperte. Le due porzioni A e B hanno una superficie complessiva catastale di circa 7.535 mq.

La Porzione A, in aggiunta allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso [R13], è destinata anche allo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte a valle del ciclo produttivo.

Nella Porzione B avviene il trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, mediante la linea fissa di lavorazione di tipo meccanico (a freddo ed a secco) composta da unità di triturazione primaria, selezione magnetica, aeraulica, ottica e raffinazione finale posti in linea. L'esercizio modulare della linea di lavorazione offre la possibilità di produrre in uscita "Combustibile Solido Secondario" o "Combustibile Solido Secondario - Combustibile" da immettere sul mercato come combustibile alternativo.

PROGETTO

L'attuale attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi è finalizzata alla valorizzazione di rifiuti prevalentemente in plastica provenienti dagli impianti che effettuano la cernita e selezione preliminare dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dai circuiti di raccolte dei rifiuti speciali non pericolosi, ecc. Trattasi essenzialmente di rifiuti non avviabili a riciclo. Detta attività consta di lavorazioni meccaniche a freddo ed a secco (selezione meccanica ed ottica e triturazione).

La società ha necessità di ampliare l'attività produttiva, implementando anche una nuova attività di trattamento

e recupero di rifiuti metallici da trasformarsi in prodotti finiti qualificabili come merci, ovvero materie prime secondarie "end of waste".

Nello specifico si prevede di estendere la capacità di trattamento per l'attività R12 ex All. C del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (da 200 t/die a 400 t/die) e di introdurre l'attività di recupero R4 ex All. C del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (recupero rottami metallici), per una capacità di trattamento giornaliero di rifiuti non pericolosi (Attività R3 già autorizzata + R4 di nuova istituzione) non superiore a 50 t/giorno, ovvero una capacità annuale di 18.250 t/anno.

Sotto il profilo strutturale ed impiantistico è prevista la conservazione dell'attuale conformazione della "Porzione B" e l'ampliamento della "Porzione A", attraverso la realizzazione di un nuovo piazzale in estensione a quello esistente e l'installazione di nuova linea di trattamento e recupero di scarti e rottami metallici (denominata Linea A) da porre all'interno del capannone esistente.

La linea A che si intende installare avrà una capacità di trattamento di rottami metallici pari a 8 t /ora e sarà composta dalle seguenti componenti: un circuito di carico mediante tramoggia sopraelevata; una unità di riduzione volumetrica (mulino a martelli); una unità di separazione magnetica (tamburo), per l'estrazione dei metalli ferrosi dalla massa triturrata a valle della quale avverrà uno sdoppiamento di flussi (I Flusso – Rottami metallici di tipo ferroso, II Flusso – Scarti + Rottami metallici di tipo non ferroso).

In particolare si prevede che il primo flusso di scarti e rottami metallici di tipo ferroso sia inviata ad un separatore densimetrico Zig - Zag da cui si separeranno, per "urto", il materiale ferroso, da accumulare in un apposito cassone/area dedicata, e gli scarti del trattamento che verranno accumulati in altro cassone. Diversamente, il secondo flusso di rottami non metallici ferrosi sarà inviato ad un'unità di separazione a correnti parassite, completa di vaglio vibrante, per l'estrazione di metalli non ferrosi (alluminio, rame, ottone, ecc..) che saranno scaricati in apposito cassonetto. La massa così ottenuta sarà nuovamente "lavorata" per mezzo di nastro completo di puleggia magnetica finalizzata all'estrazione di eventuali elementi minuti in ferro (acciaio, inox, ecc..) che verranno accumulati in apposito contenitore. La massa residua, ripulita da metalli ferrosi e non ferrosi, in ragione delle caratteristiche, sarà convogliata all'interno di un cassone e potrà essere conferita presso impianti terzi di recupero/smaltimento ovvero reimpressa nella linea B, qualora trattasi di rifiuti recuperabili ai fini energetici.

A completamento delle opere progettuali, si prevede l'installazione di un sistema di aspirazione diffusa interno al capannone con una capacità di aspirazione di 15.000mc/h, in grado di garantire n. 4 ricambi/ora. Detta installazione è finalizzata a migliorare le condizioni di salubrità all'interno del capannone stante la previsione di installazione della linea produttiva sopra descritta.

Infine, si prevede la realizzazione di un nuovo piazzale in estensione a quello esistente nella Porzione A, occupando le particelle catastali limitrofe, allibrate al catasto terreni del comune di Barletta la Fg.107 p.lle 207 e 208 per una superficie complessiva di 5.166,00 mq. Il piazzale sarà servito da un impianto dedicato per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche. In aggiunta sarà realizzata anche un'aiuola perimetrale, lungo i lati sud, est ed ovest, avente una superficie totale pari a circa 370,00 mq.

Nella Porzione B non è prevista la realizzazione di opere di rilievo, ma solo la riorganizzazione dell'attuale layout di lavorazione, in ragione della possibilità di utilizzare nuovi spazi di stoccaggio nella Porzione A.

Gli interventi progettuali a realizzarsi sono finalizzati a conseguire i seguenti risultati:

- Ampliamento della capacità di stoccaggio istantanea per attività R13/D15 totale (A+B) da 1.700 a 3.700 t, per ulteriore deposito di:
 - 1500 t di plasmix;
 - 500 t di rottami e scarti ferrosi e non ferrosi (da trattare con linea A);
- Stoccaggio prodotto finito derivante dalla Linea B confezionato in balle pressate e filmate da avviare a successivo recupero;
- ricollocazione del deposito permanente [D15], già autorizzato nella Porzione B, sul nuovo piazzale della porzione A senza incremento di capacità (130 t/die, 280 t istantanea);
- avvio dell'Attività [D13] dell'All. B alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii da effettuarsi nella Porzione B su masse di rifiuti a matrice plastica conferiti in "D15" ed aventi all'interno un'aliquota minoritaria di frazione recuperabile che potrà essere avviata a recupero in testa al ciclo produttivo.

CONSIDERATO CHE

- in relazione al procedimento indicato in oggetto, la scrivente Amministrazione, a seguito del parere formulato dal Comitato tecnico provinciale in occasione della riunione del 12/06/2018, ha chiesto al soggetto proponente ai sensi dell'art. 19 - comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le seguenti integrazioni:
 1. *Con riferimento alla valutazione delle emissioni odorigene diffuse, si ritiene opportuno che sia attestato il rispetto della "distanza minima di sicurezza", relativa al criterio localizzativo "tutela della popolazione" contenuto nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, attraverso l'elaborazione di uno studio previsionale di impatto olfattivo che valuti la significatività del fenomeno derivante, in particolare, dalla proposta di deposito temporaneo dei rifiuti in ingresso sui piazzali esterni, anche in termini cumulativi rispetto a possibili fonti emissivi presenti nell'area di riferimento;*
 2. *Con riguardo alla verifica della coerenza della proposta progettuale rispetto dei criteri localizzativi contenuti nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, la Società dovrà indicare una soluzione tecnica alternativa che risolva l'interferenza rilevata con "la fascia di rispetto ferroviaria" (aspetto urbanistico – territoriali);*
 3. *Il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere riformulato per renderlo conforme alle norme tecniche contenute nel RR n. 26/2013, prevedendo il riposizionamento funzionale degli elementi costituenti l'impianto di trattamento per le due linee di acque (di prima e di seconda pioggia) e un adeguato dimensionamento del sistema di dispersione sul suolo.*
- La società proponente con note rubricate al prot. 28217 del 02/08/2018 e prot. 29122 del 13/08/2018 ha riscontrato le richieste della Provincia, trasmettendo quanto segue:
 1. Uno studio previsionale sulle emissioni odorigene condotto ai sensi della LR n. 32/2018. In base a codesto studio è emerso che il contributo olfattivo dovuto alla realizzazione dell'ampliamento in esame è da ritenersi conforme ai criteri di accettabilità indicati nella LR 32/2018, a condizione che si provveda alla copertura dei cumuli di rifiuti stoccati sui piazzali con teli ignifughi rimovibili. In merito, poi, all'esame degli impatti cumulativi, è emerso che il contributo olfattivo dell'ampliamento richiesto, valutato in termini differenziali rispetto all'attuale quadro emissivo odorigeno presente nell'area di indagine (considerando complessivamente le possibili fonti emissive odorigene presenti e ponendosi cautelativamente in condizioni limite), risulta estremamente esiguo per tutti i recettori considerati, a condizione dell'impiego del sistema di mitigazione pocanzi descritto;
 2. Una relazione tecnica circostanziata con annessi elaborati grafici con i quali è stata dimostrata l'assenza di interferenze tra le opere di progetto e la fascia di rispetto ferroviaria ed è stato riformulato il sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rendendolo conforme alle disposizioni del RR n. 26/2013;
- Sulla base degli studi specialistici condotti e degli approfondimenti tecnici depositati dal soggetto proponente, lo scrivente Settore, anche in ragione del contributo istruttorio fornito dai componenti del Comitato presenti nella riunione del 29/08/2018, ritiene che l'intervento progettuale proposto possa non essere assoggettato a VIA, in quanto gli elementi informativi tecnici predittivi, acquisiti nel corso del procedimento, consentono, con ragionevolezza, di escludere la manifestazione di impatti significativi, sia con riguardo ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006 relativi alle caratteristiche e natura del progetto, sia in relazione ai criteri localizzativi di cui al punto 2 ed a quelli di cui al punto 3 dello stesso allegato; inoltre, con specifico riferimento a questi ultimi criteri e agli impatti cumulativi inerenti alle emissioni odorigene valutati nell'apposito studio previsionale, si ritiene, parimenti, che possa assumersi come trascurabile il contributo emissivo odorigeno connesso al progetto esaminato, purché venga implementato il sistema di mitigazione costituito da teli ignifughi di copertura dei cumuli di rifiuti abbancabili sui piazzali, demandando al procedimento di modifica sostanziale AIA la definizione delle caratteristiche tecnologiche degli stessi e la verifica di coerenza con le B.A.T. vigenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152., della L.R. 12 aprile 2001 n.11, nelle parti non contrastanti con le disposizioni della parte II del TUA;

DETERMINA

- 1) di considerare tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di disporre, conseguentemente ed ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l'**esclusione dalla procedura di VIA** degli interventi progettuali esaminati, subordinandone comunque la loro realizzazione alla favorevole conclusione del procedimento di modifica sostanziale AIA attivato dal soggetto proponente ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e della DGR. 648 del 04/05/2011 e comunque nel rispetto della seguente condizione:
 - venga implementato il sistema di mitigazione delle emissioni odorigene consistente nella copertura dei cumuli di rifiuti abbancabili sui piazzali a realizzarsi, attraverso l'impiego di teli ignifughi di copertura, demandando al procedimento di modifica sostanziale AIA la definizione delle caratteristiche tecnologiche degli stessi e la verifica di coerenza con le B.A.T. vigenti;
- 3) **di precisare che** il presente provvedimento:
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- 4) di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di cui all'art. 19 del TUA dovrà essere reiterata;
- 5) **di dare atto che:**
 - la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
 - la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
- 6) **di fare salvi** gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle attuali disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) **di dare atto che**, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/01/2018, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;
- 8) **di attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 9) **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
- 10) **di dare atto che** il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da Piano delle Performance 2017 approvato con DPP n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";
- 11) **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 12) **di trasmettere** il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - **Società DALENA ECOLOGIA SRL** (*info@dalenaecologia.it*)
 - **PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**
 - **Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP; Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo** (*urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it*)

- **COMUNE DI BARLETTA** (*protocollo@cert.comune.trani.bt.it*)
 - **ARPA PUGLIA DAP BAT** (*dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*)
 - **ASL BAT SISP e SPESAL** (*protocollo@mailcert.aslbat.it*); (*dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it*)
- e p.c.**
- **REGIONE PUGLIA**
 - **Servizio VIA e VINCA e Servizio AIA/RIR** (*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*)
 - **Servizio Gestione Rifiuti** (*serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it*)
 - **PRESIDENTE PROVINCIA BAT** (*presidente@cert.provincia.bt.it*)

Dalla data di efficacia del provvedimento, avverso lo stesso è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 06/09/2018

Il responsabile dell'istruttoria:
Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento:
Pierelli Emiliano

il Dirigente Responsabile del Settore
Guerra Ing. Vincenzo